

POLITICA SULLA PROTEZIONE DALLO SFRUTTAMENTO, DAGLI ABUSI E DALLE MOLESTIE SESSUALI (PSEAH)

Approvata dal Consiglio Direttivo del 4 novembre 2021

Consiglio italiano per i Rifugiati (CIR-onlus)

- 1) INTRODUZIONE**
- 2) PRINCIPI FONDAMENTALI**
- 3) DEFINIZIONI**
- 4) DESTINATARI**
- 5) ORGANO\FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- 6) PREVENZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO**
- 7) SEGNALAZIONE**
- 8) FORMAZIONE**
- 9) ALLEGATI**

1) INTRODUZIONE

Il presente documento fornisce regole, raccomandazioni e orientamenti pratici per prevenire ogni forma di molestia, violenza, abuso o sfruttamento o qualsiasi altra condotta a sfondo sessuale e, laddove esse si manifestino, per contrastarle e impedirne la reiterazione.

La tutela della dignità e dell'integrità della salute fisica e morale nell'ambiente lavorativo è un diritto inviolabile della persona, di cui il CIR s'impegna a garantire il rispetto.

La presente politica deriva direttamente dal Codice di condotta del CIR, che identifica i valori su cui si basano le attività dell'Ente e stabilisce i requisiti per garantire la buona condotta del personale, dei partner del CIR, siano essi pubblici o privati, e dei prestatori di servizi e ne è parte integrante.

2) PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Cir si impegna a rispettare e promuovere i sei principi fondamentali relativi allo sfruttamento e agli abusi sessuali dello IASC¹ pubblicati in data 23 Settembre 2019

- 1) Sfruttamento e abuso sessuale da parte di operatori del terzo settore costituiscono atti di grave colpa e possono quindi portare al licenziamento.
- 2) L'attività sessuale con minori (persone di età inferiore a 18 anni) è vietata in ogni caso, anche a prescindere dalla vigenza di legislazioni che determinano la maggiore età al di sotto dei 18 anni e quindi dal consenso stabilito dalle diverse legislazioni nazionali. La convinzione errata relativa all'età di un minore non è considerata una valida difesa.
- 3) È vietato lo scambio di denaro, lavoro, beni o servizi in cambio di sesso, inclusi favori sessuali o altre forme di comportamento umiliante, degradante o di sfruttamento da parte di tutti gli operatori umanitari. Ciò include l'acquisto di prestazioni sessuali e/o lo scambio di assistenza dovuta ai beneficiari.

¹ <https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-standing-committee/iasc-six-core-principles-relating-sexual-exploitation-and-abuse>

- 4) È vietata qualsiasi relazione sessuale tra operatori umanitari e beneficiari che comporti un uso improprio di rango o posizione. Tali rapporti possono minare la credibilità e l'integrità dell'aiuto umanitario.
- 5) Laddove uno degli operatori umanitari sviluppi dubbi o sospetti in merito all'abuso, alle molestie o allo sfruttamento sessuale da parte di un collega, appartenente o meno alla stessa agenzia, dovrà immediatamente segnalare tali preoccupazioni verbalmente o per iscritto attraverso i meccanismi di segnalazione stabiliti
- 6) Gli operatori umanitari sono obbligati a creare e mantenere un ambiente che prevenga lo sfruttamento, l'abuso e le molestie sessuali e promuova l'attuazione di questa policy. I manager a tutti i livelli hanno particolari responsabilità nel sostenere e sviluppare sistemi che mantengano questo ambiente.

Il CIR accetta inoltre gli standard di condotta indicati alla sezione 3 del Documento del Segretariato Generale delle Nazioni Unite denominato "Misure Speciali per la protezione dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale" entrato in vigore il 15 ottobre 2003 (ST/SGB/2003/13)².

3) DEFINIZIONI

Il CIR, in attuazione di questa policy, adotta le seguenti definizioni formulate in ambito ONU³ in materia di molestie, abusi e sfruttamento sessuali.

Di seguito viene riportato l'elenco delle definizioni come appare nel codice di condotta AICS⁴

In <https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/12/Codice-PSEAH.pdf>

Per **molestie sessuali** si intendono quei comportamenti e pratiche reiterati, indesiderati e inaccettabili di natura sessuale, ivi inclusi inviti, domande, richieste di favori sessuali, comportamenti verbali o fisici o gesti, che possano essere ragionevolmente percepiti come offensivi o umilianti. A titolo indicativo, e non esaustivo, si configurano come molestie sessuali, atti o comportamenti quali:

- a) richieste - implicite o esplicite - di prestazioni sessuali non gradite;
- b) attenzioni a sfondo sessuale sconvenienti e offensive per chi ne è oggetto;
- c) contatti fisici indesiderati;
- d) atteggiamenti, scritti ed espressioni verbali denigratori e/o offensivi rivolti alla persona per la sua appartenenza a un determinato sesso o in ragione della diversità di espressione della sessualità;
- e) esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico, anche in formato elettronico estorsione di prestazioni sessuali in cambio di agevolazioni, privilegi, avanzamenti di carriera;
- f) minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di attenzioni sessuali;
- g) gesti o ammiccamenti a sfondo sessuale offensivi e disdicevoli.

² <https://undocs.org/en/ST/SGB/2003/13>

³ <https://www.undp.org/accountability/prevention-and-response-sexual-misconduct>

⁴ PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI MOLESTIE, ABUSI E SFRUTTAMENTO SESSUALI PER LA TUTELA DELLA DIGNITÀ DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLE PERSONE CHE LAVORANO E OPERANO NELLE STRUTTURE DELL'AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E CON L'AGENZIA STESSA

Si definisce, invece, **abuso sessuale** ogni comportamento o minaccia consistente in una intrusione fisica di natura sessuale, perpetrata con la forza o comunque in condizioni coercitive o di disuguaglianza.

Lo **sfruttamento sessuale**, invece, comprende ogni comportamento, anche soltanto tentato, di abusare di posizioni di vulnerabilità, di squilibrio in termini di potere o fiducia, per fini sessuali, ivi inclusi i comportamenti volti a trarre profitto momentaneamente, socialmente o politicamente dallo sfruttamento sessuale altrui.

Il CIR abbraccia parimenti il principio di **tolleranza zero** in conformità al quale qualsiasi persona che abbia commesso un reato sessuale nei confronti di colleghi o beneficiari di interventi verrà punito severamente.

4) DESTINATARI

È tenuto all'osservanza della presente policy tutto il personale CIR, presso la sede centrale, gli uffici territoriali ed in centri di accoglienza, dirigenziale e non.

Gli obblighi di condotta previsti si applicano anche ai collaboratori o consulenti del CIR, mediatori ed interpreti con qualsiasi tipologia di contratto e incarico e a qualsiasi titolo in servizio presso le Sedi nazionali ed estere. Si applicano parimenti ai collaboratori a qualsiasi titolo dei soggetti senza finalità di lucro, degli Enti pubblici e delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore del CIR.

Tutti i soggetti indicati hanno l'obbligo di creare e mantenere un ambiente che prevenga le molestie, lo sfruttamento e l'abuso sessuali ed ogni altra condotta a sfondo sessuale.

5) ORGANO/FUNZIONARIO RESPONSABILE

I responsabili del CIR, in ogni sede operativa, hanno il dovere di vigilare sull'osservanza della presente policy, di prevenire molestie, abusi e sfruttamento sessuali nell'ambiente di lavoro e nei rapporti con i beneficiari – diretti e indiretti - degli interventi operati dal CIR.

La Direzione ha una specifica responsabilità nel facilitare il funzionamento di questa politica e nell'assicurare che tutti si sentano in grado di sollevare preoccupazioni, senza timore di conseguenze, secondo la procedura descritta di seguito. La gestione generale di questa politica spetta alla Vice Direttrice (Barbara Domeneghetti) e a un membro nominato di uno degli organi statutari del CIR, identificato sulla base delle specifiche competenze e sensibilità (Professoressa Donatella Di Cesare).

6) PREVENZIONE, IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO

In ottemperanza alla presente policy, con la specifica finalità di prevenire ogni forma di molestia, abuso o sfruttamento, il CIR garantisce una selezione accurata del personale e che accerti eventuali carichi pendenti, impegnandosi altresì a non (ri)assumere o (re)impiegare operatori responsabili di tali condotte.

In caso di intervento in materia di sfruttamento, abuso o minaccia sessuale, il CIR attiva un meccanismo di referral attraverso il quale la vittima viene indirizzata verso servizi di supporto esterni, attivi sul territorio. Il CIR si impegna a fornire alla vittima tutte le informazioni possibili riguardo gli enti esterni, il loro funzionamento, sempre nel rispetto della riservatezza e previo consenso della vittima.

Per quanto riguarda il territorio di Roma, le vittime possono essere segnalate agli enti di tutela quali: Differenza Donna, Telefono Rosa, INMP.

Per quanto riguarda le altre sedi territoriali del CIR, sarà fornito un elenco di servizi a supporto della vittima.

7) SEGNALAZIONE

Tutto il personale del CIR, inclusi volontari, hanno l'obbligo di **segnalare** situazioni dubbie o sospette di sfruttamento, abuso o molestia sessuale, vissute in prima persona o da terzi. La segnalazione può essere eseguita attraverso differenti modalità, tanto in forma scritta come verbale. Ogni segnalazione deve essere oggetto di attenta indagine ed appropriate contro misure devono essere adottate tempestivamente. Il CIR si impegna a garantire la privacy di tutte le persone coinvolte nel presunto incidente e ad ottenere sempre un **consenso informato** prima di facilitare assistenza.

Il CIR terrà costanza delle segnalazioni o delle denunce ricevute, delle azioni e dei procedimenti posti in essere a seguito delle stesse al fine di monitorare e valutare, anche attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni con altri enti e organizzazioni nazionali ed internazionali, il funzionamento del proprio sistema di prevenzione e contrasto a molestie, abusi e sfruttamento sessuali.

Al fine di facilitare la segnalazione è predisposto un modulo da compilare a cura del segnalante (cfr. Modulo A)

Qualora il CIR non fosse in grado di condurre delle indagini sui fatti oggetto della segnalazione, il membro nominato per la gestione della presente politica, nel rispetto della volontà e della privacy della vittima, valuterà la segnalazione dei fatti riportati agli organi di polizia

8) FORMAZIONE

Con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno di molestie, abusi e sfruttamento sessuale, il CIR si impegna a tenere ogni anno corsi di formazione dedicati a tutti gli operatori dell'organizzazione per diffondere e promuovere una cultura del rispetto e della sicurezza in ambito lavorativo.

Un membro interno al CIR è incaricato della formazione in materia di sfruttamento, abuso e molestie sessuali sul luogo di lavoro.

Tale formazione è ispirata al modello proposto dallo IASC Learning Package on Protection from Sexual Misconduct for UN partner organizations-<https://interagencystandingcommittee.org/iasc-learning-package-protection-sexual-misconduct-un-partner-organizations>

E sarà incentrata sui seguenti temi:

1. Definizione di SEAH (Sexual exploitation, abuse and harassment);
2. Protezione dal SEAH;
3. Come essere assistiti e protetti dal SEAH;
4. Procedure interne per presentare le segnalazioni

La modalità di erogazione dei suddetti corsi può essere sia in presenza che online. La partecipazione alla formazione sarà comprovata tramite fogli firma.

9) ALLEGATI

- Modulo A per la raccolta dei dati e dettagli della segnalazione
- Modulo di dichiarazione di presa visione e rispetto della policy da parte dei lavoratori